

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il dossier titoli estero: quadro RW e IVAFE – I parte

di Pietro Vitale

In tema di **monitoraggio fiscale**, l'art. 4, DL n. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 917/1986 (TUIR), residenti in Italia (diversi dai residenti cd Schumacher) che, nel periodo d'imposta, detengono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, **investimenti all'estero** ovvero attività estere di natura finanziaria, **suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia**, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

L'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi avviene mediante la compilazione del **quadro RW** e si rende applicabile anche qualora tali soggetti detengano gli investimenti e le attività per il tramite di società ed altre entità giuridiche, nei casi in cui risultino i "**titolari effettivi**" dell'investimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del D.Lgs. 231/2007, a prescindere al fatto che si sia proceduto alla regolarizzazione di tali attività anche mediante **rimpatrio giuridico** (cd *voluntary disclosure*).

Ai fini del monitoraggio fiscale, gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi **non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. **L'obbligo di indicazione non sussiste altresì per i depositi e conti correnti bancari** costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta **non sia superiore a € 15.000**. Tale ultima soglia si applica a decorrere dal 1/1/2015; si dà evidenza che le istruzioni al quadro RW del modello Unico 2016 sono state modificate dal Provved. Agenzia Entrate 31/3/2016 n. 47207 al fine di aggiornarle alla nuova soglia prima indicata in euro 10.000 (cfr. art. 2 Legge 15/12/2014 n. 186). **Per le attività diverse da depositi e conti correnti** (ad esempio immobili ed attività finanziarie) **continua a non essere prevista una soglia**. Il valore di **€ 15.000 sembra riferirsi alla totalità di conti correnti e depositi**, il che porta a dover indicare conti/depositi con valore inferiore a €15.000 qualora la somma dei singoli conti/depositi ecceda tale importo. Ciononostante, poiché l'IVAFE è dovuta in misura fissa (€ 34,20), qualora la giacenza media annua degli estratti conti e dei libretti è non superiore ad € 5.000, **la soglia di € 15.000** (valida ai fini del monitoraggio) **viene vanificata** dalla necessità di indicare la più bassa soglia di € 5.000 per liquidare l'IVAFE. La non indicazione di conti/depositi inferiori ad € 15.000 porterebbe a sanzioni solo ai fini IVAFE e non anche sul monitoraggio fiscale.

Al riguardo, si evidenzia che il modello **RW seppur semplificato** dalla legge europea 2013 (L. n. 97/2013 - per evitare una procedura di infrazione a livello europeo per violazione del principio

di libertà di movimento dei capitali), che aveva abolito le sezioni I e III (circa i trasferimenti da e verso l'estero) a seguito della modifica dell'art. 4 DL n. 167/1990, **risulta ad oggi ancora di difficile compilazione in quanto** oltre ad essere **dedicato al monitoraggio** degli investimenti ed attività estere del contribuente, ha **anche la funzione di liquidare** l'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) e l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFE**). La semplificazione voluta dalla legge europea 2013 risulta, pertanto, vanificata proprio a seguito della presenza delle due imposte patrimoniali.

Secondo le istruzioni al modello RW, il **valore dei prodotti finanziari** da indicare deve essere individuato facendo riferimento agli stessi criteri IVAFE (cfr. art. 19, comma 18, D.L. n.201/2011 e Prov. Agenzia Entrate 5/6/2012) ossia:

- per i **titoli negoziati**, il valore di quotazione al 31/12 o al termine del periodo di detenzione;
- per i **titoli non negoziati** o prodotti quotati esclusi da quotazione, il valore nominale o in mancanza il valore di rimborso anche se rideterminato ufficialmente.

Inoltre, nel caso di cessione di prodotti finanziari della **medesima categoria**, acquistati in tempi e a prezzi diversi, occorre stabilire quale dei prodotti è detenuto nel periodo di riferimento avendo a riguardo il criterio di rotazione **LIFO** (*last in first out*). Le istruzioni prevedono che:

- in colonna 7 sia indicato il valore all'**inizio del periodo** di imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività,
- in colonna 8 il valore al **termine del periodo di imposta** o al termine di detenzione (per conti correnti e libretti di risparmio la giacenza media)
- ed in colonna 10, il **numero dei giorni** di detenzione per i beni per i quali è dovuta l'IVAFE (dal 2014 oggetto dell'IVAFE sono i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di deposito e non le attività finanziarie. Sono così escluse da IVAFE le partecipazioni, i finanziamenti dei soci in società estere, i metalli preziosi e le valute estere).

Risulta quindi chiaro che per un **dossier titoli estero occorrerebbe compilare non solo un rigo per ogni titolo, ma anche più righi per ciascun titolo** nel caso esso fosse stato oggetto di più vendite e acquisti.

A ben vedere, poiché la **difficoltà di compilazione** di tale modello rischiava di portare ad una violazione del principio comunitario di libertà di circolazione dei capitali, **l'Agenzia delle Entrate durante il Telefisco 2016 ha aperto ad una più facile compilazione del quadro** che, tuttavia, **non risulta recepita nelle attuali istruzioni al modello RW**; si attende che tale orientamento venga al più presto recepito in via ufficiale.

In particolare, la più agevole modalità di compilazione è stata **fornita dall'Agenzia incidentalmente in risposta a un quesito sulle modalità di calcolo delle sanzioni** per la violazione degli obblighi di compilazione dell'RW, ove si spiega che gli adempimenti

dichiarativi previsti dovranno prevedere l'indicazione del valore iniziale (ndr. colonna 7) e del valore finale (ndr. colonna 8) di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest'ultima. Pertanto, **ai fini dell'RW e quindi anche dell'IVAFE la variazione del dossier titoli non ha effetti**. Ad esempio, se al 1/1/2015 si è titolari di un *dossier* titoli con valore complessivo a tale data pari ad € 1.000.000 estinto a seguito di vendita avvenuta il 30/09/2015 a € 1.100.000, occorrerà compilare un solo rigo del quadro RW, indicando come valore iniziale € 1.000.000 e finale € 1.100.000 con giorni di possesso 273. L'IVAFE sarà quindi pari ad $\text{€ } 1.100.000 \times 273/365 \times 2/1000 = \text{€ } 1.645$.

Per l'Agenzia quindi, i giorni di possesso dei beni per i quali è dovuta l'IVAFE da indicare in colonna 10 possono essere **calcolati per dossier titoli** e non anche per singolo titolo. Con tale approccio non si devono pertanto calcolare i giorni di possesso titolo per titolo come invece poteva desumersi dalle istruzioni al quadro RW; **in assenza di modifiche alle istruzioni**, non potendo indicare in un'unica riga più codici distintivi delle attività finanziarie estere, **occorrerà indicare tale dossier titoli in un'unica riga con il codice 14** ("altre attività estere di natura finanziaria").